

STATUTO

**LA SOLIDARIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. IN SIGLA "LA
SOLIDARIETA'"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DALMINE BG VIA IV NOVEMBRE 3

Numero REA: BG - 254018

Codice fiscale: 01992410165

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N.53398/20145 DI REP.

S T A T U T O

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "LA SOLIDARIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", in sigla "LA SOLIDARIETÀ"

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di DALMINE.

L'organo amministrativo può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2088.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico.

Svolge la propria attività senza fini di lucro, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, in particolare facendo conseguire ai propri soci un beneficio per l'attività lavorativa svolta, rappresentato:

- da maggiori opportunità di lavoro;
- da migliori condizioni di professionalità in funzione al mercato del lavoro;
- o, comunque, da una valorizzazione della propria attività lavorativa.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- lavori di assemblaggio elettrico e meccanico, nonché lavori di confezionamento vario, svolti anche in conto terzi;
- autotrasporto di merci, autonoleggio da rimessa ed in particolare servizi di trasporto disabili;
- traslochi, prese e consegne per le aziende, recapito per conto terzi effettuati con veicoli, gestione di servizi di facchinaggio, deposito, magazzinaggio e logistica;
- servizi di custodia in genere, gestione di parcheggi, servizi di vigilanza notturna e diurna;
- servizi di giardinaggio e di manutenzione del verde;

- servizi di pulizia,
- lavori di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e cura di animali di piccola taglia;
- servizi di manutenzione e riparazione di beni mobili ed immobili;
- recuperi e riciclaggi, svolti anche in conto terzi;
- preparazioni per trattamenti termici;
- servizi di composizione, grafica e stampa.
- produzione di oggettistica;
- esercizio del commercio di prodotti alimentari e non, nell'ambito equo e solidale, in tutte le forme consentite;
- gestione, anche in concessione, di unità ricettive in genere, di ristorante, mense, alberghi, somministrazione di pasti e bevande, centri di produzione e distribuzione e trasporto di cibi, bevande e pasti in qualsiasi modo preparati e confezionati, catering e gastronomia;
- promozione, realizzazione e gestione di iniziative per la promozione turistica, quali, ad esempio, visite guidate, attività culturali, attività di guida, interprete ed ogni altra attività relativa e conseguente ai servizi turistici in genere.

In termini generali, la cooperativa, attraverso l'esercizio delle attività sopraindicate, si propone:

- a) di creare opportunità di lavoro e di promuovere e realizzare l'inserimento lavorativo nel comparto produttivo, dei servizi ed agricolo particolarmente di persone svantaggiate o comunque emarginate dal contesto sociale e produttivo attraverso idonee iniziative conformi alle attitudini dei soci;
- b) di favorire migliori condizioni sociali, economiche, professionali dei soci, realizzando opportune attività anche in coordinamento con le famiglie, enti, associazioni, organismi e servizi sociali e sanitari operanti sul territorio;
- c) di attuare e promuovere la formazione e la qualificazione dei soci e delle persone interessate attraverso studi e ricerche sul territorio, nonché attraverso corsi di formazione, servizi culturali e socio educativi in genere, in collaborazione con enti ed istituti specializzati a ciò predisposti;
- d) in via sussidiaria di gestire iniziative di assistenza e promozione utili al raggiungimento dello scopo sociale, nelle forme più opportune quali: comunità di accoglienza, convivenza, laboratori o comunque similari.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche che abbiano i requisiti previsti dalla legge, denominati “soci lavoratori” (svantaggiati e normodotati), che ispirano le loro attività ai principi della cooperazione e che si impegnano con prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali.
- tutte le persone giuridiche, di tipo pubblico e privato, che prevedano nel loro statuto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali;
- gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni di tipo pubblico e privato, che pur non dotati di personalità giuridica, concorrono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

La Cooperativa può ammettere quali soci, nel numero previsto dalla legge, persone fisiche che partecipino alle attività sociali quali volontari, denominati “soci volontari”. Essi sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro rapporto con la Cooperativa è regolato dalla legge.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

È esclusa la presenza, nella compagine sociale, dei “soci sovventori”.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Categoria Speciale di Soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di inserimento del socio speciale, nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 16.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
 - della documentazione ad essa allegata;
 - di ogni altra informazione comunque acquisita;
 - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
 - della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
- L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei

soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 14 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 15 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- * dal presente statuto;
- * dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- * dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi

dell'art.2545 octies Cod. Civ.;

e - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima oppure, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato far decorrere l'effetto del recesso dalla annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato a suo tempo versato.

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto devono chiedere il rimborso entro e non oltre sei mesi dall'evento. In caso contrario il valore delle azioni è devoluto, dal Consiglio di amministrazione, a riserva straordinaria.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies Cod. Civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 21 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al

limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 22 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art.2346 comma 1 Cod. Civ., le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 23 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al bilancio.

Art. 24 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/92;
- d) ad eventuale ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla riserva straordinaria indivisibile;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 25 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 26 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Assemblea

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 ultimo comma del Cod. Civ., rappresentante comune degli obbligazionisti) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- * ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- * dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il

foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea dei soci, convocata in via ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti intervenuti;
- in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci tali da rappresentare un numero qualsiasi di voti e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti intervenuti;

convocata in via straordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci tali da rappresentare i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta della totalità dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci tali da rappresentare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci e delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti intervenuti.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore, sia persona fisica che persona giuridica o Ente collettivo, ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

In quanto utile all'attuazione del principio di partecipazione e di democrazia cooperativa, il voto segreto è consentito nel caso di votazione per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di sub-delega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, nè ai dipendenti della cooperativa, nè alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, nè ai dipendenti di queste, ancorchè soci.

Amministrazione

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto

da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri; il numero deve essere sempre dispari, secondo la determinazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso non si raggiunga il numero dei membri indicato, gli amministratori verranno eletti secondo il numero dispari inferiore tenendo conto del numero dei voti ricevuti.

La totalità degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La perdita della qualità di socio cooperatore è causa di cessazione dalla carica di amministratore.

In considerazione dei principi fondativi e del fondamentale ruolo di supporto e di sviluppo della Cooperativa svolto da parte dei soci cooperatori volontari e dei soci cooperatori che rivestono la qualifica di lavoratore dipendente, almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra la categoria dei soci cooperatori volontari e almeno un terzo degli amministratori è scelto tra i soci cooperatori che rivestono la qualifica di lavoratore dipendente.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In relazione alle previsioni dell'art. 2542 Cod. Civ. gli amministratori:

- possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese, a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto;
- sono rieleggibili senza limite di numero di mandati.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un 1/13 (un tredicesimo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 32 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare il vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente

o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Cod. Civ.

Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis Cod. Civ., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei

rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 37 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso.

L'assemblea che deliberi il compenso, può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, può determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 Cod. Civ., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina del Collegio Sindacale e del Revisore è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e dove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile; in tal caso dovrà essere composto integralmente da Revisori contabili.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il compenso annuo è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Controversie

Art. 40 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o che abbiano ad oggetto diritti non disponibili) sorge fra i soci o i soci e la società, l'organo

amministrativo e l'organo di liquidazione, o fra i detti organi o i membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti interni che possano formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

Scioglimento, liquidazione e devoluzione

Art. 41 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea dei soci che sia costituita con la presenza di tanti soci tali da rappresentare almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutti i soci e con delibera di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

42 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) Cod. Civ.

f.to Maffioletti Isidoro

f.to Antonio Giannetta (L.S.)

* * * * *

Io Notaio dr. Antonio Giannetta certifico, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 che la presente copia su supporto informatico che si trasmette per uso Registro delle Imprese è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, registrato a Bergamo il 16 aprile 2014 al n.4277 Serie 1T, conservato nei miei atti.
Osio Sotto, sedici aprile duemilaquattordici.